



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

**VISTA** la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), l’articolo 3, comma 1, lettera a) e l’articolo 4, comma 1;

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e, in particolare, l’articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l’articolo 6-ter, che dispone che, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine, tra gli altri, al personale sanitario infermieristico, socio-sanitario, tecnico e della riabilitazione, ai fini della programmazione, da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli accessi ai corsi di diploma di laurea e ai corsi di diploma universitario;

**VISTA** la legge 10 agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”;

**VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, attinente alle “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

**VISTO** il decreto ministeriale 8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009 n. 122, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”;

**VISTO** l’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, come sostituito dall’articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall’articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** l'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTE** le disposizioni interministeriali in data 24 marzo 2014 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2014-2015;

**VISTO** il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2014-2015, previsto dalle predette disposizioni;

**VISTA** la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2014-2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, trasmessa dallo stesso Ministero della Salute in data 15 maggio 2014 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale;

**TENUTO CONTO** che al riguardo la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha reso il previsto Accordo formale in data 12 giugno 2014;

**CONSIDERATA** la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, comma 1, della richiamata legge n. 264 del 1999;

**VISTA** l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264 del 1999;

**CONSIDERATO** che la formazione acquisita nelle lauree magistrali nelle professioni sanitarie è strettamente correlata alle funzioni dirigenziali nella relativa area professionale;

**RITENUTO** di poter accogliere nell'anno accademico 2014/2015 integralmente l'offerta formativa deliberata dagli Atenei;

**VISTO** il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca reso con delibera presidenziale n. 11 del 27 giugno 2014.

**RITENUTO** di determinare per l'anno accademico 2014/2015 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le Università;

**D E C R E T A:**

**Art. 1**

1. Per l'anno accademico 2014/15, il numero complessivo dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie è determinato, per gli



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

<b>Classe LM/ SNT 1</b>	
Scienze Infermieristiche e Ostetriche	n.1.063
<b>Classe LM/ SNT 2</b>	
Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione	n. 450
<b>Classe LM/ SNT 3</b>	
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche	n. 381
<b>Classe LM/ SNT 3</b>	
Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali	n. 85
<b>Classe LM/ SNT 4</b>	
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	n. 235

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 286 del 1998, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva di cui al contingente definito per l'a.a. 2014/2015 richiamato in premessa.

Art.2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dall'annuale decreto ministeriale sulle modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO  
f.to Prof.ssa Stefania Giannini